



COMUNE DI TARZO

PROVINCIA DI TREVISO

ORDINANZA DEL SINDACO

NUMERO 1 DEL 11/06/2024

OGGETTO:	Ordinanza di deroga ai sensi dell'art. 9 comma 6 Stralcio di Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale sulla gestione e uso dei Prodotti Fitosanitari dei Comuni della DOCG Conegliano Valdobbiadene Prosecco.
----------	--

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il territorio del Comune di Tarzo è interessato da una vocazione agricola importante con forte presenza della coltivazione tipica della vite;
- una parte rilevante del territorio comunale ricade all'interno dell'area "Denominazione Conegliano Valdobbiadene – Prosecco DOCG;

VISTO il Verbale di riunione della Commissione Derogante del Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco, del 27 maggio 2024, pervenuta alla casa municipale il 31.05.2024 (protocollo n. 4136) nel quale si **esprime parere favorevole sulla richiesta di deroga** alla normativa prevista dallo stralcio di Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale sull'uso dei prodotti fitosanitari, **per l'utilizzo dei principi attivi antiperonosporici di copertura folpet, ditianon e fluazinam e i principi attivi Acetamiprid, Etofenprox e Spirotetramat** utili strumenti per consentire ai viticoltori la difesa dei vigneti;

CONSIDERATO che le motivazioni per cui si ritiene di dover richiedere la deroga per i principi **principi attivi antiperonosporici di copertura** sono le seguenti:

- allo stato attuale, a fronte delle numerose esclusioni di principi attivi, la disponibilità di sostanze antiperonosporiche di copertura è limitata;
- viste le condizioni meteorologiche avverse di questo periodo che lasciano pochi margini di intervento e considerato la difficoltà e pericolosità di eseguire interventi fitosanitari specialmente sulle Rive più pendenti, si ritiene necessario avere a disposizione i prodotti fitosanitari più performanti che assicurano una maggiore resistenza al dilavamento;

CONSIDERATO che le motivazioni per cui si ritiene di dover richiedere la deroga per i principi **principi attivi insetticidi** sono le seguenti:

- gli areali viticoli settentrionali si trovano, negli ultimi anni, ad affrontare una vera e propria epidemia di Flavescenza dorata trasmessa dalla cicalina *Scaphoideus titanus*, si ritiene pertanto necessario avere a disposizione tutte le alternative per cercare di fermare la diffusione e l'azione infettante dell'insetto vettore;

- è in aumento la preoccupazione verso i danni causati dalla cocciniglia farinosa (*Planococcus ficus*), il cui controllo risulta sempre più difficile a causa della mancanza di mezzi efficaci;

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Rurale – stralcio relativo alla gestione ed uso dei prodotti fitosanitari ed alla gestione di potature e biomasse, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 30/06/2011 e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 18/11/2021;

VISTO in particolare l'art. 9/B, punto 6, del suddetto regolamento che cita: "*Per situazioni straordinarie legate a particolari andamenti meteo climatici con conseguente forte pressione della fitopatìa, potranno essere concesse, con apposita ordinanza sindacale, deroghe al divieto di cui al punto precedente limitatamente per l'impiego dei prodotti classificati Xn R40, R60, R61, R62, R63, R64, R68 o riportanti in etichetta indicazioni di pericolo H341, H351 H361, H361d, H361f, H361fd, H362, in conformità alle linee tecniche di difesa integrata della Regione del Veneto e su segnalazione della commissione tecnica istituita presso il Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene DOCG, fermo restando che la concessione della deroga in presenza dei suindicati presupposti dovrà motivatamente dare atto dell'eccezionalità dell'esigenza di ricorrere all'impiego dei suindicati prodotti, considerando le loro caratteristiche di pericolosità e il peculiare ambito di intervento sotto il profilo della presenza antropica. Per la scelta delle sostanze attive per la difesa biologica e integrata della vite, è fortemente consigliata la consultazione del Protocollo Viticolo del Conegliano Valdobbiadene DOCG*";

RITENUTO, pertanto, di emettere apposita ordinanza, al fine di evitare il rischio di infezioni nei vigneti nell'area del Prosecco DOCG;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico di leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

la deroga allo stralcio di Regolamento Comunale di Polizia Rurale sull'uso dei prodotti fitosanitari **permettendo, per la stagione vegetativa in corso, l'utilizzo delle sostanze attive folpet, ditianon e fluazinam per la difesa antiperonosporica (fino a quando non si verificherà un'adeguata stabilità atmosferica) e la deroga per le molecole insetticide acetamiprid, etofenprox e spirotetramat per quanto riguarda la lotta allo *Scaphoideus titanus* (le prime due) e la lotta allo *Planococcus ficus* (la terza), con le modalità di difesa che verranno indicate dal Consorzio Tutela agli interessati;**

DISPONE

- che gli organi di vigilanza sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale, nel sito istituzionale del Comune e che alla stessa venga data massima pubblicità;
- che il presente atto venga trasmesso ai seguenti soggetti, per quanto di loro competenza:
- Ufficio di Polizia Locale;
- Stazione Carabinieri di Cison di Valmarino;
- Stazione Carabinieri Forestali di Vittorio Veneto;
- Provincia di Treviso, Settore Ambiente ed Ecologia;
- Azienda ULSS 2 - Marca Trevigiana;
- ARPAV dipartimento di Treviso;

AVVERTE

che la presente deroga non riguarda le previsioni dell'art. 9 comma 13 del regolamento "*Aree particolarmente sensibili frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili*" dove rimane in vigore il divieto all'utilizzo dei prodotti fitosanitari oggetto di deroga;

che il responsabile del procedimento è l'arch. Marcello de Cumis, Dirigente dell'Ufficio Tecnico Unico Tarzo-Revine Lago;

che gli atti del presente procedimento sono in visione, previo appuntamento, presso l'ufficio del responsabile del procedimento;

AVVERTE ALTRESÌ

ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR Veneto entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari,

ovvero, in alternativa

in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

Tarzo, 11 giugno 2024

IL SINDACO
Gianangelo Bof

...

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.